

d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996 ¹⁾

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo intercompartimentale (contratto aggiuntivo per il periodo contrattuale 1994 - 1996)

1)Approvato con deliberazione 4 dicembre 1995, n. 6402; pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1996, n. 3.

Art. 1-4. ²⁾

2)Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 5 (Indennità di funzione per i direttori delle scuole professionali e di musica)

(1) Ai direttori delle scuole professionali e di musica compete per la durata dell'esercizio delle relative funzioni dirigenziali, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione mensile, corrisposta per dodici mensilità e commisurati allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto del numero degli alunni e dei partecipanti a corsi nonché della eventuale presenza di convitti annessi.

(3) La relativa indennità segue la disciplina stabilita dalla normativa provinciale sull'indennità di funzione spettante al personale provinciale con funzioni dirigenziali.

Art. 6 ²⁾

2)Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 7 (Disapplicazione di norme)

(1) Dalla data di pubblicazione del presente contratto sono inapplicabili le seguenti disposizioni:

- a) i commi 3 (escluso l' aumento con decorrenza dal 1° gennaio 1995) e 4 dell'articolo 6 del [D.P.G.P. n. 23/1994](#);
- b) il secondo comma dell' articolo 7 della [legge provinciale 17 agosto 1994, n. 8](#);
- c) le parole "quest' ultimo non oltre il quarto" di cui all'articolo 17, comma 3, del [D.P.G.P. n. 23/1994](#).